

REGOLAMENTO

PER LE CONCESSIONI

CUI ALL'ART.12

DELLA LEGGE 7.8.1990

N.241

CAPO I

CRITERI GENERALI E MODALITA'

ART.1
- Oggetto -

Il presente regolamento disciplina criteri e modalità di concessione di contributi, sussidi, sovvenzioni ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'art.12 della legge 7 agosto 1990 n.241.

ART.2
- Settori di intervento -

Le concessioni di cui al precedente art.1 sono erogate dalla Giunta Municipale, a domanda degli interessati indirizzata al Sindaco, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività:

- a) cultura;
- b) pubblica istruzione;
- c) sport e tempo libero;
- d) artigianato ed altre attività produttive;
- e) promozione turistica;
- f) valorizzazione beni culturali, storici, tradizionali, popolari e simili;
- g) tutela ambientale e protezione civile;
- h) educazione sanitaria e salute pubblica;
- i) occupazione;
- l) iniziative di solidarietà e di crescita civile e sociale;
- m) servizi sociali ed assistenza.

Per quest'ultimo settore, oltre alle disposizioni di cui al presente capo, si applicano specificamente anche quelle contenute nel regolamento comunale per i servizi sociali approvato con deliberazione C.C. n° — del — alle cui norme, con riferimento all'applicazione della legge n.241, si fa espresso rinvio, nonchè a quanto contenuto al capo II del presente regolamento.

ART.3
- Informazione -

Al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività amministrativa, il Comune assicura la più ampia informazione sulle risorse disponibili, sui programmi e sulle modalità di accesso, con tutti i mezzi idonei a garantirne la massima diffusione.

ART.4
- Finalità -

Le concessioni nei settori di attività indicati nell'art.2, punti da a) ad l), possono essere disposte sia per la realizzazione di singole iniziative che qual~~l~~ contributo del Comune nelle spese di gestione e funzionamento di enti e associazioni operanti nei medesimi settori di attività.

ART.5.

- Procedure -

Le domande degli interessati dovranno essere prodotte in carta semplice (o su modelli appositamente predisposti dall'Amministrazione) e dovranno contenere le esatte generalità del richiedente, il tipo di concessione richiesta, tutte le notizie ed informazioni utili ai fini di una corretta valutazione.

Le domande dovranno contenere la dichiarazione che il richiedente non fa parte della articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art.7 della legge 2 maggio 1974 n.195 e dall'art.4 della legge 18 novembre 1981 n.659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui alla lettera m) dell'art.2. *da parte di privati e società.*

Le domande, di norma, dovranno essere presentate entro le scadenze stabilite da un pubblico avviso che la Giunta provvederà a diffondere, con tutti i mezzi idonei a garantirne la massima pubblicizzazione, entro il mese di febbraio di ogni anno.

L'avviso dovrà contenere:

- l'indicazione delle disponibilità finanziarie destinate ai singoli settori di intervento;
- l'indicazione dei criteri di cui agli articoli 7, 9 e 10 del presente regolamento (criteri generali; criteri oggettivi a seconda della natura della concessione; criteri di coerenza con gli indirizzi politico-amministrativi approvati dal Consiglio Comunale).

ART.6

- Concessione-

Sulle domande presentate la Giunta delibererà la concessione entro i successivi 15 giorni.

ART. 7

- Graduatorie -

Se più soggetti concorrono ad accedere alle concessioni di cui all'art.1 nell'ambito dello stesso servizio e/o attività e le disponibilità finanziarie non consentono l'integrale accoglimento di tutte le richieste costituisce motivo di priorità la residenza o la sede nel territorio comunale o i criteri previsti dai vari regolamenti di attuazione o dalle leggi disciplinanti i vari settori di intervento. In mancanza di tali criteri si provvederà alla ripartizione dell'intervento in parti uguali tra i richiedenti.

ART. 8

- Coerenza con gli indirizzi programmatici -

Le concessioni dovranno essere coerenti con gli indirizzi politico/amministrativi del Comune, che in materia dovranno esplicitamente risultare dalla relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione che la Giunta è annualmente tenuta a redigere congiuntamente allo schema di bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

ART. 9

- Criteri generali -

Le concessioni dovranno, inoltre, essere coerenti con i seguenti criteri di generali:

- a) sono di norma escluse le concessioni per iniziative aventi scopo di lucro; eventuali deroghe a questo principio devono considerarsi eccezionali ed essere idoneamente motivate.
- b) l'importo complessivo della concessione comprende, oltre che le erogazioni in denaro, anche il valore corrispondente a beni, servizi (ivi compresa la prestazione d'opera dei dipendenti del Comune), disponibilità di locali ecc., comunque forniti gratuitamente (ovvero a prezzo ridotto rispetto alle normali tariffe dall'Amministrazione al richiedente la concessione; tale importo, così calcolato, dovrà espressamente risultare nel provvedimento deliberativo concessorio;
- c) l'ammontare complessivo della concessione, determinato come al punto b), non potrà di norma essere superiore all'importo corrispondente al 75% delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa al netto dei ricavi, ovvero del disavanzo risultante dal bilancio preventivo ove trattasi di contributi in conto spese di funzionamento e gestione;
- d) il costo presunto dell'iniziativa, al netto dei ricavi, ovvero il disavanzo di gestione previsto, dovranno essere indicati nella domanda di richiesta della concessione e risultare da un dettagliato prospetto allegato alla medesima domanda;
- e) la concessione sarà effettivamente liquidata "a consuntivo" entro trenta giorni dalla presentazione, da parte del titolare della concessione, di una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi della legge n.15/68, attestante le spese effet-

tivamente sostenute e le entrate effettivamente realizzate; il Comune potrà richiedere copia dei documenti giustificativi delle spese.

- Sulla base di quanto sopra, la concessione potrà essere ride-terminata, ove il disavanzo effettivo risulti inferiore a quello preventivato, in misura inferiore a quella stabilita; è esclusa la rideterminazione dell'importo della concessione in misura superiore a quanto già concesso.
- f) in deroga a quanto previsto al punto e), la delibera di concessione della Giunta potrà prevedere, comunque motivandone l'opportunità, l'erogazione anticipata di somme in conto dell'importo complessivo della concessione, in misura comunque non superiore al 60% della medesima.

ART. 10

- Pubblicità -

Gli enti e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali manifestano esteriormente tale attività che esse vengono realizzate con il concorso del Comune. Gli enti, le associazioni, i comitati, i privati che ricevono contributi dal Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti, sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali pubblicizzano e promuovono le iniziative medesime, che le stesse vengono realizzate con il concorso dell'Amministrazione Comunale.

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle iniziative per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesta la concessione del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere pubblicamente reso noto da chi lo ha richiesto ed ottenuto attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

ART. 11

- Informazione al Consiglio -

La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulle concessioni operate, specificando natura e consistenza delle stesse.

ART. 12

L'erogazione dell'assistenza generica fa riferimento a quei cittadini del territorio comunale che vengono a trovarsi in condizione di particolare indigenza economica, sia per motivi contingenti che per situazioni connesse al loro stato permanente.

ART. 13

L'assistenza di cui al presente regolamento può consistere in sussidi in denaro ("una tantum" o continuativi) ovvero in altre forme ritenute consone alle particolari esigenze del richiedente, quali fornitura diretta di alimenti, fornitura di vestiario, ecc.). Le forme di assistenza qui disciplinate sostituiscono quelle che venivano erogate dall'ex E.C.A. soppresso ai sensi del D.P.R. n.348/81.

L'assistenza concerne anche gli inabili indicati negli articoli 154 e 155 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n.773.

ART. 14

Nei casi sopraindicati il Comune deve prima provvedere a diffidare gli eventuali congiunti dei soggetti di cui trattasi a prestare gli alimenti secondo quanto prevedono le norme del diritto civile, promovendo tutte le azioni atte a salvaguardare gli interessi degli inabili.

ART. 15

Non possono costituire elemento di discriminazione nel riconoscimento dell'intervento assistenziale, l'età, il sesso, la religione, le idee politiche, l'ambito sociale. *e le n.lla*

ART. 16

Nell'erogazione dell'assistenza va tenuto conto, in primo luogo, delle specifiche richieste dell'indigente ed una eventuale forma di intervento diversa da quella richiesta potrà essere disposta solo quando ragioni di ordine economico e sociale ne facciano prevalere l'opportunità.

ART. 17

Le domande intese ad ottenere la concessione di un contributo assistenziale dovranno essere integrate da notizie sulla composizione del nucleo familiare e dei parenti più prossimi eventualmente obbligati all'assistenza ai sensi del Codice Civile. Dovrà inoltre essere fornita e documentata ogni notizia relativa alla situazione reddituale riferita all'intero nucleo familiare.

ART. 18

L'erogazione del contributo assistenziale deve essere effettuata con la massima celerità e comunque dalla data della richiesta e della effettiva erogazione dell'assistenza non potrà decorrere un termine superiore ai 30 giorni, fatti salvi particolari interventi che giustificano un tempo maggiore.

ART. 19

Contributi e concessioni di qualsiasi tipo in materia assistenziale possono altresì essere disposte, con le medesime modalità di cui al capo I del presente regolamento, in favore di associazioni, fondazioni, enti pubblici e privati che esplicano la loro attività a beneficio della popolazione del Comune nei settori di:

- infanzia e minori deistituzionalizzati;
- anziani;
- disabili;
- tossicodipendenti ed altri soggetti "a rischio".

ART. 20

Le concessioni di cui al presente capo II dovranno in ogni caso essere coerenti con gli indirizzi del piano socio-assistenziale approvato dal Comune ai sensi della legge regionale n.4/88, nonché con i criteri e le modalità stabilite nel regolamento comunale per l'assistenza approvato con deliberazione del consiglio Comunale n.124 del 17 ottobre 1986.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21

- Responsabile del procedimento -

Il responsabile del procedimento istruttorio relativo alle concessioni di cui al presente regolamento è tenuto ad informare la propria attività al principio della semplificazione amministrativa ed in particolare ad accertare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che l'Amministrazione Comunale o altra Pubblica Amministrazione è tenuta a certificare.

ART. 22

- Pubblicità del regolamento -

Il presente regolamento viene tenuto permanentemente esposto, in libera visione al pubblico, presso l'ufficio segreteria. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte delle associazioni e degli enti operanti nel Comune e di tutti i cittadini che ne facciano richiesta.

ART. 23

- Osservanza -

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare nei singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle norme che agli stessi si riferiscono.

ART. 24

- Entrata in vigore -

Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame da parte dell'organo di controllo, diviene esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.

ART. 25

- Trasparenza amministrativa -

Al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività amministrativa, il Comune assicura la più ampia informazione sulle risorse disponibili, sui programmi, sulle modalità di accesso e sugli interventi da erogare, mediante affissione per 15 giorni all'Albo Pretorio e nei luoghi pubblici, dei singoli programmi comunali e dei bandi per l'assegnazione, in cui sono fissati i termini per la presentazione delle richieste.